



COMUNE DI MUZZANA DEL TURGNANO

**REGOLAMENTO COMUNALE
DEGLI ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE**

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL C.C. NR. 84 DEL 28.10.1993

SOMMARIO

- Art. 1 Libere forme associative
- Art. 2 L'albo
- Art. 3 Prerogative delle associazioni iscritte
- Art. 4 Enti e organizzazioni di volontariato
- Art. 5 Organismi di partecipazione
- Art. 6 Istituzione dell'organismo di partecipazione
- Art. 7 Funzioni
- Art. 8 Consultazioni
- Art. 9 Istanze
- Art. 10 Petizioni
- Art. 11 Procedure petizioni
- Art. 12 Proposte
- Art. 13 Comunicazione decisioni
- Art. 14 Azione popolare

REGOLAMENTO DEGLI ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

CAPO I ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

Art. 1 (Libere forme associative)

1. Il Comune valorizza le libere forme associative di partecipazione dei cittadini all'attività amministrativa, economica, sociale, culturale, sportiva, che si svolgono nella comunità locale. A tale fine, favorisce il costituirsi e lo svilupparsi degli organismi che concorrono all'elevazione delle attività predette.

Art. 2 (L'albo)

1. È istituito l'albo delle libere forme associative. Le associazioni di cui all'art. 1 possono chiedere l'iscrizione, depositando insieme con la domanda, lo statuto o l'atto costitutivo. Il Comune procede all'iscrizione nell'albo previo accertamento dei fini di interesse generale o diffuso perseguiti.

Art. 3 (Prerogative delle associazioni iscritte)

1. Il Comune incentiva l'attività delle libere forme associative iscritte all'albo di cui all'art. 2 garantendo:
 - a. procedure facilitate per l'accesso agli atti amministrativi e il rilascio di copie con le modalità previste dall'apposito regolamento comunale;
 - b. la consultazione sulle specifiche materie nelle quali operano le associazioni, qualora si ravvisi in ciò un interesse per la collettività;
 - c. il diritto di presentare proposte per la migliore tutela degli interessi perseguiti, con garanzia del loro esame da parte dei competenti organi del Comune;
 - d. la corresponsione di eventuali contributi economici, compatibili con le disponibilità dell'ente da calcolarsi in relazione all'importanza e all'ampiezza dell'attività svolta e al grado di rappresentatività di ciascuna associazione, secondo quanto stabilito dall'apposito regolamento.

Art. 4 (Enti e organizzazioni di volontariato)

1. Le disposizioni di cui agli artt. 1, 2 e 3 sono estese agli enti e alle organizzazioni di volontariato operanti sul territorio, anche se hanno la sede in altro Comune.

Art. 5 (Organismi di partecipazione)

1. Il Comune promuove la formazione di organismi di partecipazione dei cittadini all'amministrazione dell'ente.

2. Gli organismi di cui al comma precedente sono costituiti per materie specifiche o per interessi territoriali particolari.

Art. 6

1. L'organismo di partecipazione istituito dal Consiglio Comunale è composto dal Sindaco o suo delegato, da n. 2 consiglieri di cui 1 della minoranza, dai presidenti o loro delegati delle associazioni iscritte all'albo, e operanti nel settore, e da un numero variabile di cittadini esperti nella materia o impegnati nel tipo di attività.
2. L'organismo di partecipazione, dura in carica quanto il Consiglio comunale che lo ha istituito.
3. L'organismo è nominato dal Consiglio Comunale con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri in carica.

Art. 7 (Funzioni)

1. Gli organismi di partecipazione di cui all'art. 5 collaborano con l'amministrazione su specifiche questioni rientranti nella loro competenza.
2. Per tale finalità:
 - a. hanno diritto di ottenere riunioni con il Sindaco e con la Giunta;
 - b. presentano programmi e proposte, con garanzia di esame da parte dei competenti organi comunali;
 - c. hanno diritto nella materia di competenza a procedure facilitate per l'accesso agli atti amministrativi e il rilascio di copie con le modalità previste dal regolamento sul diritto di accesso ai documenti.
3. Il Comune è tenuto a:
 - a. sottoporre a consultazione dei singoli organismi i provvedimenti o le iniziative nelle materie di loro competenza;
 - b. assicurare il collegamento fra gli organismi e le strutture burocratiche dell'ente.
4. Il Sindaco e la Giunta possono convocare riunioni con i rappresentanti di singoli organismi e, ove ne sia il caso, assemblee dei rappresentanti di tutti gli organismi.

Art. 8 (Consultazioni)

1. Il Comune può attivare, su materie e questioni ritenute di rilevante interesse, la consultazione: delle libere forme associative iscritte all'albo di cui all'art. 2, degli enti e organizzazioni di volontariato di cui all'art. 4 e degli organismi di partecipazione di cui all'art. 5.
2. Ove si tratti di iniziative e di provvedimenti incidenti su materie di interesse settoriale, la consultazione può essere limitata a quelle associazioni, organismi ed enti che operano nel settore, la consultazione può essere indetta anche per categorie di cittadini ove si tratti di problemi di loro prevalente interesse.
3. La consultazione si svolge secondo criteri di snellezza e rapidità che, in relazione alle materie in trattazione, può prevedere una o più delle seguenti modalità:
 - a. convocazione di appositi incontri con la popolazione;
 - b. utilizzazione di forum di cittadini;
 - c. assemblea dei rappresentanti di tutti gli enti, associazioni ed organi indicati ai commi 1 e 2 del presente articolo;
 - d. distribuzione di questionari da restituire entro un determinato termine;
 - e. interviste condotte da incaricati del Comune;
 - f. richiesta scritta da parte del Comune del rilascio di un parere entro un termine assegnato;
 - g. indizione di referendum consultivi secondo le procedure dell'apposito regolamento.
4. Il Comune assicura l'adeguata pubblicità della consultazione, l'accessibilità dei luoghi di riunione e la chiarezza del quesito.

Art. 9
(Istanze)

1. I cittadini, le associazioni, i comitati e i soggetti collettivi in genere possono rivolgere al Sindaco interrogazioni di interesse collettivo con le quali si chiedono ragioni su specifici aspetti dell'attività amministrativa..
2. L'istanza deve essere fatta per iscritto, può essere inviata a mezzo del servizio postale o consegnata a mano all'ufficio protocollo del Comune.
3. La sottoscrizione del primo firmatario va autenticata nelle forme di Legge. Si prescinde dall'autenticazione per il rappresentante delle associazioni iscritte all'Albo di cui all'art. 2 del presente regolamento.
4. La risposta dell'istanza viene fornita al primo firmatario, che ha l'obbligo di informare gli altri eventuali sottoscrittori, entro il termine di 30 giorni dal Sindaco o dal Segretario, a seconda della natura politica o gestionale dell'aspetto sollevato.
5. Qualora, per la complessità della richiesta o per la necessità di valutazioni tecniche inerenti il problema sollevato, non sia possibile rispondere entro i 30 giorni di cui al precedente comma, l'Ente comunica al primo firmatario il prolungamento del termine massimo di risposta di ulteriori 30 giorni.

Art. 10
(Petizioni)

1. Tutti i cittadini possono rivolgersi in forma collettiva, agli organi dell'Amministrazione per sollecitare l'intervento su questioni di interesse generale e per esporre comuni necessità
2. Le petizioni vanno presentate in forma scritta sia tramite il servizio postale che presentate all'ufficio protocollo con la sottoscrizione, autenticata nelle forme di Legge di tutti i firmatari.
3. Si prescinde dalla autentica per il rappresentante delle associazioni iscritte all'Albo di cui all'art. 2 del presente regolamento.

Art. 11
(Procedure delle petizioni)

1. Il Segretario Comunale entro 30 giorni dalla presentazione provvede a trasmettere all'organo competente la petizione relazionando sull'accertamento delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimità, sul riscontro dei presupposti di fatto e di diritto che siano rilevanti per l'emanazione dell'eventuale provvedimento. Di tale trasmissione va data comunicazione al primo firmatario della petizione.
2. Entro i successivi 30 giorni l'organo competente provvede all'adozione del provvedimento richiesto decidendo sull'accoglimento, anche parziale, o sull'archiviazione della richiesta stessa.
3. La decisione di archiviare la richiesta deve essere espressamente motivata.
4. Nel caso di accoglimento, anche parziale, il Seg. Com. assegna la pratica al responsabile dell'Ufficio competente, determinando altresì il termine entro il quale il procedimento deve concludersi.
5. La decisione adottata dall'organo va notificata al primo firmatario e comunicata per iscritto agli altri firmatari. Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale risulti particolarmente gravosa il Comune provvede a rendere nota la decisione di cui al comma precedente mediante forme idonee di pubblicità, fermo restando la notifica al primo firmatario che ha comunque l'obbligo di informare gli altri firmatari.
6. Se il termine previsto dal secondo comma non va rispettato, ciascun consigliere può sollevare la questione in Consiglio, chiedendo ragione al Sindaco del ritardo o provocando una discussione sul contenuto della petizione. Il Sindaco è comunque tenuto a porre la petizione all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio.
7. La procedura si chiude in ogni caso con un provvedimento espresso, di cui è garantita al soggetto proponente la comunicazione.

Art. 12
(Proposte)

1. La proposta sottoscritta da almeno 150 elettori va presentata nella stessa forma di cui al comma 1 dell'art. 10.
2. La proposta deve contenere inoltre l'indicazione di un numero ristretto di nominativi quale delegazione trattante.
3. Il Sindaco entro 45 giorni dalla presentazione provvede ad inserire nell'ordine del giorno dell'organo competente la proposta corredata dal parere dei responsabili degli Uffici interessati e del Segretario Comunale sulle condizioni di ammissibilità, requisiti di legittimità e riscontro presupposti di fatto e di diritto che siano rilevanti per l'adozione della decisione, nonché della attestazione relativa alla copertura finanziaria.
4. Tali pareri vanno resi entro venti giorni dalla presentazione della proposta.
5. Dell'inserimento nell'ordine del giorno va data comunicazione ai componenti la delegazione trattante.
6. L'organo competente può sentire i proponenti l'iniziativa e invitando la delegazione trattante di cui al secondo comma, con la quale l'Amministrazione Comunale può giungere alla stipulazione di accordi nel perseguimento del pubblico interesse, al fine di determinare il contenuto del provvedimento finale per cui è stata promossa l'iniziativa popolare.
7. Tale facoltà viene esercitata al momento della discussione da parte dell'organo della proposta, indicando contestualmente i tempi della consultazione.

Art. 13
(Comunicazione decisioni)

1. La decisione adottata dall'organo va notificata alla delegazione trattante e comunicata per iscritto agli altri firmatari; qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale risulti particolarmente gravosa, il Comune provvede a rendere nota la decisione mediante idonee forme di pubblicità, fermo restando la notifica alla delegazione trattante, che ha comunque l'obbligo di informare gli altri firmatari.

Art. 14
(Azione popolare)

1. Ciascun elettore del Comune può far valere, innanzi alle giurisdizioni amministrative, le azioni ed i ricorsi che spettano al Comune.
2. La Giunta, in base all'ordine di integrazione del contraddittorio emanato dal giudice, delibera la costituzione del Comune nel giudizio nonché, in caso di soccombenza, le spese a carico di chi ha promosso l'azione o il ricorso.